

Sacchi ha ragione. Alla lacuna che egli ebbe la gentilezza d'indicarci per tempo, abbiamo cercato di provvedere, con un'aggiunta all'articolo 93; ma, naturalmente, quello che rientra nell'articolo 93 sarà discusso alla sua sede opportuna.

Per quello che concerne poi l'articolo 77 bis mi pare che tutto quanto poteva porcisi, vi sarebbe posto quando si facesse la seguente aggiunta che verrebbe in fine dell'articolo medesimo. „

“ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli spedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. „

Forse potrebbe dirsi che questo caso rientrava nella locuzione generica della prima parte dell'articolo 77 bis; ma lo spiegarsi bene, specialmente nelle leggi, non è mai male. Noi abbiamo organizzato come obbligatorio in tutti i Comuni il servizio ostetrico prestato a domicilio; qui invece provvediamo al caso di una povera donna che sia priva di abitazione e sia nell'imminenza del parto. Ragioni di umanità, ragioni di moralità pubblica consigliano che anche per questi casi con norme precise si provveda. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Sacchi mantiene il suo emendamento?

Sacchi. Poichè la Commissione ha dichiarato di accettare la mia proposta e solo di volerla in parte trasportare all'articolo 93 ed a me poco importa che la riannodi ad uno piuttosto che ad un altro articolo o che la concreti in una od in un'altra forma, così lieto che, la sostanza dell'aggiunta che io volevo, sia stata accolta dalla Commissione, posso benissimo acconciarmi all'aggiunta proposta dalla Commissione.

Presidente. Va bene. Il Governo accetta la proposta che la Commissione fa all'articolo 77 bis?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'accetta.

Presidente. Allora pongo a partito la seguente aggiunta all'articolo 77 bis proposta dalla Commissione:

“ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli spedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. „

(*È approvato.*)

Ora pongo a partito l'intero articolo 77 bis con l'aggiunta ora approvata.

(*È approvato.*)

“ Art. 77 ter. Le controversie fra Provincie e Comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra Comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la Provincia.

b) con decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni di beneficenza o Comuni di provincie diverse.

“ Tali provvedimenti avranno immediatamente esecuzione.

“ Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

“ Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio. „

Metto a partito quest'articolo 77 ter.

(*È approvato.*)

“ Art. 78. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, sebbene disciolte, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.

“ Con deliberazione presa dalla maggioranza dei loro componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

“ Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la riforma dei loro statuti, il ricorso alla quarta